

LEGGE REGIONALE MOLISE 20 dicembre 1972 n. 22

**Ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.**

(B.U.R. n. 2, 15 gennaio 1973)

Il Consiglio Regionale  
HA APPROVATO  
Il Commissario del Governo  
HA APPOSTO IL VISTO  
Il Presidente della Giunta Regionale  
PROMULGA  
la seguente legge:

**Art. 1.**

Ferme restando le disposizioni legislative statali, la assunzione a carico del bilancio della Regione Molise di rette per il ricovero di minori, di vecchi ed inabili al lavoro è regolata dalla presente legge.

**Art. 2.**

Il ricovero di minori, vecchi ed inabili può essere disposto presso gli istituti di assistenza all'infanzia, Case dei Fanciulli, case di ospitalità per indigenti e, in genere, presso istituti di beneficenza o di istruzione gestiti o amministrati da enti pubblici o da istituzioni ed associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza e di istruzione.

Gli istituti che provvedono all'assistenza o alla istruzione dell'infanzia devono essere muniti di apposita dichiarazione di idoneità in conformità di quanto prescritto dall'articolo 50 del RD 15 aprile 1926, n. 718, di approvazione del Regolamento per la esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277. La idoneità delle case di ospitalità per vecchi ed inabili verrà attestata dal Presidente della Giunta regionale, previo parere favorevole di una Commissione composta dall'Assessore regionale delegato, che la presiede, dai Medici provinciali e da un Presidente dello Ente Comunale di Assistenza per ciascuna provincia, designati dal Presidente della Giunta.

Le funzioni di Segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dipendente della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale.

**Art. 3.**

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati minori coloro che non hanno compiuto il 18 anno di età vecchi coloro che hanno raggiunto il 55 anno di età se donne e il 60 se uomini.

Il ricovero del minore può essere prorogato oltre il 18 anno di età se il compimento degli studi in corso può esaurirsi entro e non oltre due anni.

**Art. 4.**

Hanno diritto al ricovero, purchè in stato di comprovato bisogno:

- a) il minore, orfano di entrambi i genitori o abbandonato dagli stessi, che non abbia congiunti in grado di provvedere alla sua sussistenza, ovvero i cui genitori siano degenti in istituti di cura e beneficenza o detenuti, anche nel caso in cui, ricorrendo le condizioni di cui alla presente lettera per uno solo dei genitori, l'altro non sia assolutamente in grado di assicurare i mezzi di sussistenza alla famiglia;
- b) il minore maltrattato e quello i cui genitori, per oziosità, vagabondaggine o altra causa, trascurano di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà;
- c) il minore che abbia entrambi i genitori emigrati per ragioni di lavoro;
- d) il minore appartenente a famiglia di almeno cinque figli, conviventi a carico;
- e) l'iscritto nell'elenco dei poveri o degli aventi diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria da parte del Comune;
- f) il vecchio o inabile che non si trovino in condizione di provvedere alla loro sussistenza.

La sussistenza dello stato di bisogno e delle altre condizioni di cui al comma che precede è accertata da una commissione formata dall'Assessore competente per materia, che la convoca

e la presiede, e da altri sei componenti, designati dal Consiglio regionale, al di fuori del proprio seno, con voto limitato a quattro nomi.

La Commissione può avvalersi dell'ausilio di consulenti tecnici.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica per tutta la durata del Consiglio.

Può essere sciolta con decreto del Presidente medesimo per gravi inadempimenti.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione, è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

A ciascun componente della commissione designato dal consiglio regionale spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza nella misura di L. 8.000 (ottomila) lorde (1).

Ai componenti aventi la residenza in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, verrà altresì, corrisposta una indennità sostitutiva del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio calcolata nella misura di L. 60 (sessanta) a chilometro per l'intero percorso di andata e ritorno (2).

(1) Comma sostituito dall'art. 1, L.R. 29 novembre 1974, n. 22.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 novembre 1974, n. 22.

#### **Art. 5.**

Nelle ipotesi previste dal precedente articolo, in luogo del ricovero potrà essere assegnato dalla Giunta Regionale alla famiglia del bisognoso od a quella che assuma l'obbligo di ospitarlo ed assisterlo, un sussidio dell'importo di lire mille giornaliere.

Il sussidio di cui al precedente comma è assegnato, in luogo del ricovero, ad istanza del bisognoso o di chi ne abbia legale rappresentanza, su parere favorevole della Commissione di cui all'art. 4.

#### **Art. 6.**

Le domande di ricovero sono presentate dagli interessati, in carta semplice, all'Assessorato competente per materia, corredate dal certificato di nascita del ricoverando, nonchè dai documenti attestanti gli eventuali titoli di cui all'art. 4.

#### **Art. 7.**

L'Assessorato competente per materia assume dagli Enti Comunali di Assistenza le informazioni sullo stato di bisogno del ricoverando.

Il ricovero viene disposto sempre che sussistano uno o più dei requisiti di cui all'art. 4 della presente legge.

#### **Art. 8.**

I ricoveri o i sussidi sostitutivi di cui al precedente art. 5 sono disposti dalla Giunta regionale e sono limitati al periodo di un anno prorogabile ulteriormente, sempre che persistano una o più delle condizioni di cui al precedente articolo 4. Dei ricoveri o della concessione di sussidio viene data notizia all'Ente Comunale di Assistenza del Comune di residenza del ricoverato, affinché l'Ente possa riferire all'Assessorato sui mutamenti delle condizioni di bisogno.

#### **Art. 9.**

Avverso i provvedimenti di cui al precedente articolo è ammessa opposizione dinanzi alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti medesimi all'interessato.

La Giunta decide, sentito il parere di una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta medesima e formata da sei componenti, designati dal Consiglio Regionale al di fuori del proprio seno, con voto limitato a quattro nomi.

Si applicano per tale Commissione e per i singoli suoi componenti le disposizioni di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 4.

#### **Art. 10.**

A decorrere dal 1 gennaio 1973, la retta di ricovero è stabilita in misura non superiore a lire duemila giornaliera, aumentata a non oltre lire quattromila per le persone gravemente minorate, ricoverate presso istituti specializzati.

Per gli istituti riconosciuti colonie permanenti ed idonei al ricovero di minori abbinognevoli di particolare assistenza, la retta di ricovero è stabilita nella misura di lire tremila giornaliera.

**Art. 11.**

Il pagamento della retta è effettuato al termine di ogni trimestre sulla base delle contabilità inoltrate dagli enti all'Assessorato competente per materia.

**Art. 12.**

E' fatto divieto agli istituti di ricovero, salvo che per gli istituti specializzati, di richiedere alle famiglie dei ricoverati con retta a carico del bilancio regionale integrazione delle stesse rette e di accettare, anche a proprio carico, ricoveri in eccedenza al numero dei posti letto disponibili.

In ogni caso di inosservanza degli obblighi predetti, debitamente accertata e contestata, l'Amministrazione ha facoltà di escludere l'istituto inadempiente da quelli ammessi a ricoverare minori, vecchi o inabili con rette a carico del bilancio regionale.

L' Assessorato competente per materia accerta, anche mediante periodiche ispezioni l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e il trattamento riservato ai ricoverati.

**Art. 13.**

Non hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a forme equipollenti di assistenza.

**Art. 14.**

L' onere derivante dalla presente legge previsto per l'anno 1973 in L. 350.000.000 graverà sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1973 e corrispondente al capitolo 135 del bilancio per l'esercizio 1972. Per gli esercizi futuri, la spesa graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

**Art. 15.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.